

DELIBERA C.C. N. 1 DEL 18/01/2016

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE EMENDAMENTO, AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016 - 2018 AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Premesso altresì che il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Preso atto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali nota come *“armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”*;
- il decreto legislativo n. 118/2011 ha individuato un percorso graduale di avvio del nuovo ordinamento in base al quale gli enti locali, ad eccezione di coloro che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione:
 - a) dal 2015 applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
 - b) potevano rinviare al 2016 l'applicazione del principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato (art. 3, comma 12);
 - c) potevano rinviare al 2016 l'adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-*bis*, comma 4);
 - d) nel 2015 hanno adottato gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono stati affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12);

Tenuto conto che nel 2016 è previsto il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. Il bilancio di previsione 2016 è pertanto predisposto ed approvato nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;
- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, fatta eccezione per i comuni fino a 5.000 abitanti che possono rinviare l'obbligo al 2017;

Richiamata la propria deliberazione n. 32 in data 29/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, al punto 8 del deliberato, è stato prorogato al 2016 l'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *“adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria”*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e-

[GOVERNME1/ARCONET/](#) ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che "Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)".

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n.189 in data 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha disposto la presentazione del DUP 2016-2018 al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 41 in data 30/12/2015, ha approvato la presentazione del Documento Unico di programmazione 2016-2018;
- il Consiglio Comunale ha altresì deliberato per la presentazione di osservazioni al D.U.P. 2016 – 2018 da depositare al protocollo generale dell'ente, entro il giorno 04.01.2016;
- le integrazioni sono giunte a protocollo generale dell'ente solo in data 05.01.2016, al n. 115;

Dato atto che, pertanto nella seduta odierna si provvede all'approvazione del DUP 2016-2018;

Atteso che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 202 in data 18/12/2015, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 ex d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- g) la nota integrativa al bilancio;
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti:

- l'elenco degli **indirizzi internet** di pubblicazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2014), del rendiconto dell'Unione di comuni relativo all'esercizio 2014 e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo amministrazione pubblica riferiti al medesimo esercizio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 14/10/2015 con la quale si è approvata la programmazione delle opere triennale delle opere pubbliche 2016 – 2018 ed il piano annuale 2016, dando atto che in questa sede viene approvata la modifica alla programmazione triennale delle opere pubbliche ed il piano annuale 2016, come da schede alle allegato);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 24/12/2015 con la quale si è effettuato la **verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà**, con il relativo prezzo di cessione, che tra l'altro risulta altresì contenuta nel DUP 2016 – 2018;
- il **programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione**, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008 contenuto nel DUP 2016 – 2018, alla sezione operativa;
- il **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili** di cui all'articolo 2, commi 594-599, della legge n. 244/2007, contenuto nel DUP 2016 -2018 alla sezione operativa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 in data 20/05/2014, relativa all'approvazione delle **aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201/2011 (conv. in L. n. 214/2011), che non venendo modificate si ritengono valide anche per l'esercizio di competenza 2016;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 208 in data 24/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con cui sono stati approvati i **valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria**, per l'esercizio di competenza 2016;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 201 in data 18/12/2015, relativa all'approvazione del Piano Finanziario del Servizio di Nettezza Urbana della **TARI**, nonché **le tariffe sulla gestione rifiuti 2016** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che in questa sede il Consiglio Comunale assumerà come proprie a tutti gli effetti di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 in data 20/05/2014 e n. 23 del 30 settembre 2014, relativa all'approvazione della **TASI, il tributo sui servizi indivisibili** di cui all'articolo 1, comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le cui aliquote si intendono confermate per l'esercizio di competenza 2016;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6. in data 20/05/2014, con cui è stato approvato il **regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF**, di cui al d.Lgs. n. 360/1998, per l'esercizio di competenza 2016 a conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione già in vigore;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 in data 20/11/2015., relativa all'approvazione e conferma delle **tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni**, di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l'esercizio di competenza 2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 in data 06/11/2015, relativa all'approvazione della conferma per 2016 delle **tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche**, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 446/1997;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 193 e n. 197 in data 18/12/2015, relativa all'approvazione delle **tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione**;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 200 in data 18/12/2015, di **destinazione dei proventi per le violazioni al Codice della Strada**, ai sensi degli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 in data 22/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle tariffe per la **concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali**;
- le determinazioni n. 548 del 31/12/2012, n. 631 del 31/12/2013, n. 6 del 20/01/2015, n. 117 del 12/06/2015 e la n. 337 del 11/12/2015 con le quali si è provveduto a determinare l'entità delle indennità di funzione del Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000, che rimangono comunque confermate anche per l'anno di competenza 2016;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 in data 29.12.2014 di determinazione dell'indennità di funzione del presidente del consiglio e dei **gettoni di presenza dei consiglieri comunali**, ai sensi dell'articolo 82 del d.Lgs. n. 267/2000 che risultano confermati nella stessa misura anche per la competenza 2016;
- la **tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2014;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi del patto di stabilità interno;

Verificato che copia dei suddetti documenti vengono messi a disposizione dei consiglieri comunali, oltre che essere stati pubblici sulla home page del sito istituzionale dell'ente;

Constatato che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta è stata formulata una nota di emendamento al bilancio esercizio finanziario 2016 – 2018, prot. n. 104 del 05.01.2016;

Esaminato l'emendamento, discusso e vagliato così come risulta dall'allegato);

Visto l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (*Legge di stabilità 2012*), come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale disciplina, per il periodo 2015-2017, il patto di stabilità interno a cui sono sottoposti gli enti locali con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

Dato atto che, sulla base della sopra citata disciplina del patto di stabilità interno:

- a) i comuni sopra i 1.000 abitanti devono garantire un concorso alla manovra attraverso il conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista pari, rispettivamente, al 8,60% per l'anno 2015 e al 9,15% per gli anni 2016 e 2017, calcolato sulla media delle spese correnti del triennio 2010-2012;
- b) dal saldo obiettivo di competenza mista sono detratte le decurtazioni dei trasferimenti erariali applicate alle province e ai comuni sopra i 5.000 abitanti sulla base dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010);
- c) gli obiettivi possono essere rimodulati a livello di singolo ente, fermo restando il saldo complessivo, previo accordo in sede di Conferenza unificata Stato-città, per far fronte a specifiche situazioni (eventi calamitosi, esercizio di funzioni da parte dell'ente capofila, spese per edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio, ecc.);

d) gli obiettivi possono altresì essere modificati per effetto degli spazi acquisiti o ceduti grazie al patto regionalizzato;

e) ai fini del calcolo del saldo utile, rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità;

Atteso che sulla base della disciplina sopra richiamata, il saldo finanziario programmatico di competenza mista per il triennio 2016-2018 è pari a:

PATTO DI STABILITA'
SALDO FINANZIARIO PROGRAMMATICO DI COMPETENZA MISTA

Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
€ 304.890,00	€ 307.113,00	€ 279.344,00

e che il bilancio di previsione risulta coerente con gli obiettivi sopra individuati, come risulta dal prospetto allegato) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del d.Lgs. n. 267/2000;

Visti inoltre i commi 409 e seguenti dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, i quali prevedono il superamento, a partire dall'esercizio 2016, del patto di stabilità interno, il quale sarà sostituito dall'obbligo di pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali, con le eccezioni previste dal citato provvedimento, al quale saranno soggetti tutti i comuni, anche quelli aventi una popolazione fino a 1.000 abitanti;

Visti l'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 539, della legge n. 190/2014, il quale prevede una capacità di indebitamento degli enti locali pari all'10% a decorrere dall'esercizio 2015;

Vista la legge n. 243/2012, emanata in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio, ed in particolare:

- l'articolo 9 comma 1, il quale fa obbligo agli enti locali, a partire dal bilancio di previsione dell'esercizio 2016, di rispettare:
 - a) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
 - b) un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che a rendiconto, l'eventuale saldo negativo deve essere recuperato nel triennio successivo;
- l'articolo 10, comma 3, il quale subordina l'indebitamento ad accordi regionali che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, fatta salva la possibilità per l'ente di contrarre mutui entro i limiti della quota di capitale annualmente rimborsata;

Ritenuto di demandare a successivo provvedimento, a seguito dell'intervenuta approvazione della legge di stabilità interno, la verifica del rispetto del bilancio di previsione con gli obblighi connessi al pareggio di bilancio e, in particolare, l'allegazione del prospetto previsto dal comma 411 del DDL di stabilità 2016;

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

- a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:
 - spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
 - divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
 - spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
 - divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
 - spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);
- b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;
- c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;
- d) all'articolo 1, comma 141, della legge n. 228/2012, relativa all'acquisto di beni mobili;
- e) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;
- f) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

Atteso che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 *“possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»”* (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- *“La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali”* (sentenza n. 139/2012);

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme tagli spese alle autonomie locali;

Visto il prospetto agli atti con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2016;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2016 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione e che per il Comune di Bagnolo Mella si è ritenuto di inserirlo nel DUP 2016 – 2018 – sezione operativa;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012 € 2.135.983,00), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; che per il Comune di Bagnolo Mella si è ritenuto di inserirlo nel DUP 2016 – 2018 – sezione operativa e che tale valore risulta essere pari a € 89.711,28;
- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012 pari a € 2.135.983,00), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro; che per il Comune di Bagnolo Mella si è ritenuto di inserirlo nel DUP 2016-2018 – sezione operativa e che tale valore risulta essere pari a € 96.119,23;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, che è stato aggiornato a seguito dell'emendamento al bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 – 2018;

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri (allegato cd);

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di dichiarare che le premesse della presente deliberazione si intendono qui integralmente richiamate ed approvate;
2. di approvare l'emendamento al Bilancio di Previsione finanziario 2016 – 2018, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di approvare le modifiche per effetto del precedente punto 2) al bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018, dando atto che le risultanze del bilancio, qui riportate, sono già aggiornate;
4. di procedere all'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018, così come risulta dalle decisioni assunte in data odierna;
5. di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15, del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e di cui si riportano gli equilibri finali:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2016	COMPETENZA ANNO 2017	COMPETENZA ANNO 2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.538.342,54		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	140.334,03	116.349,00	116.349,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	14.279,68	14.279,68	14.279,68
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	7.832.874,37	7.697.804,67	7.680.982,29
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	6.690,00	6.690,00	6.690,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	7.278.514,00	7.085.040,40	7.046.987,30
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato				
- fondo crediti di dubbia esigibilità		155.930,44	154.094,10	181.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	701.184,28	721.523,59	742.754,31
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		-14.079,56	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)			

		14.079,56	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>				
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)			
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	5.306.799,79	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.519.206,00	1.937.690,00	427.690,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	6.690,00	6.690,00	6.690,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)			
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	6.819.315,79	1.931.000,00	421.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)			
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017	COMPETENZA 2018
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(+)			
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine	(-)			

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 risulta coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 31 della legge n. 183/2011, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera B);
4. di dare atto che il bilancio di previsione 2016-2018 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000 nonché gli equilibri di cui alla legge n. 243/2012;
5. di fissare, in relazione all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d.Legge n. 112/2008 (L. n. 133/2008), nel 3,00% (TREPERCENTO) delle spese di personale come risultante dal conto annuale del personale anno 2012 (€ 2.135.983,00) pari a € 64.000,00, il limite massimo di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2016, di cui € 32.000,00 per co.co.co. ed € 32.000,00 per studi, ricerche e consulenze, dando atto che:
- a) dal suddetto limite sono escluse le spese per:
- incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08);
- b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014), la quale prevede inoltre che In caso di superamento di tali limiti avvalersi della facoltà di rimodulazione dei limiti prevista anche dall'articolo 47, comma 12, del decreto legge n. 66/2014.
6. di rideterminare, altresì, alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 i limiti di spesa per:
- studi ed incarichi di consulenza e collaborazioni coordinate e continuative;
 - relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;
 - sponsorizzazioni;
 - missioni;
 - attività esclusiva di formazione;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni taxi;
 - acquisto di mobili e arredi;
- come risultano dal prospetto che si allega al presente provvedimento;
7. di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000;
8. di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTAC. N. 201 DEL 18/12/2015

DELIBERA

- 1) di approvare, ai sensi e per gli effetti della normativa meglio citata in premessa, il Piano Finanziario per l'anno 2016 riguardante la gestione del servizio dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, identificato quale Allegato "A", nel

quale è determinato il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2016, pari ad Euro 1.094.380,00 da coprire attraverso l'applicazione della componente tributo rifiuti (TARI) della I.U.C.;

- 2) di approvare per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 34 co. 7 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale, tenuto in debito conto delle integrazioni all'art. 43, come sopra meglio dettagliate;
- 3) di quantificare in €. 1.094.380,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: **Tariffa di riferimento per le utenze domestiche**

Tariffa utenza domestica	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1 DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 1	0,80	1.315,00	0,75	0,286111	23,482377
1.2 OCCUPANTE DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 2	0,94	1.455,00	1,40	0,336181	43,833770
1.3 OCCUPANTI DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 3	1,05	1.099,00	1,90	0,375521	59,488688
1.4 OCCUPANTI DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 4	1,14	817,02	2,40	0,407709	75,143606
1.5 OCCUPANTI DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 5	1,23	224,00	3,20	0,439897	100,191475
1.6 OCCUPANTI DOMESTICA-ABITAZIONI TARES - 6 O PIU'	1,30	108,98	4,10	0,464931	128,370327

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. **Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche**

Tariffa utenza non domestica	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI D	0,40	3,28	0,719365	0,844996
2.2 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,30	2,50	0,539524	0,644052
2.3 AUTORIMESSE	0,51	4,20	0,917190	1,082008

2.4	E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIR CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, IMPIANTI SPO	0,76	6,25	1,366794	1,610131
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,34	2,82	0,611460	0,726491
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,57	7,76	1,025095	1,999138
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO	1,00	8,20	1,798413	2,112491
2.11	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONAL I	1,07	8,78	1,924302	2,261912
2.12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,55	4,50	0,989127	1,159294
2.13	NEGOZI ABBIGLIAMENT O, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLE	0,99	8,15	1,780429	2,099610
2.14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,11	9,08	1,996238	2,339198
2.15	NEGOZI PARTICOLARE QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUT	0,60	4,92	1,079048	1,267495
2.16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,16	0,17	0,287746	0,043795
2.17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIER E	1,09	8,95	1,960270	2,305707
2.18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, ID	0,82	6,76	1,474698	1,741517
2.19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,09	8,95	1,960270	2,305707
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,38	3,13	0,683397	0,806353
2.21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,55	4,50	0,989127	1,159294
2.22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, MENSE, P	3,34	22,84	6,006700	5,884062
2.24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,38	16,22	4,280223	4,178612
2.25	SUPERMERCAT O, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E F	2,02	16,55	3,632795	4,263626
2.26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54	12,60	2,769556	3,246024
2.27	ORTOFRUTTA,	4,30	29,38	7,733177	7,568903

2 .29	PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TA BANCHI DI MERCATO GENERI	0,50	0,55	0,899206	0,141691
2 .30	ALIMENTARI DISCOTECHES, NIGHT-CLUB	1,91	10,70	3,434969	2,756544